

Gli statuti delle Arti e Mestieri.

Fin dal XII secolo, le città italiane dotarono le proprie corporazioni di statuti scritti che ne limitavano con chiarezza i diritti e regolavano i codici professionali (tipo di prestazione permessa, prezzi ecc.). Non tutte le corporazioni avevano lo stesso peso, infatti si dividevano in Arti maggiori e Arti minori. A Firenze, ad esempio, le Arti maggiori comprendevano Giudici, notai, cambiavalute, medici, pellicciai; le Arti minori calzolai, fabbri, vinattieri, albergatori.

Ecco alcune norme prescritte dagli statuti del tempo:

1 Norme per l'Arte dei medici e speciali fiorentini

È vietato esercitare l'arte della medicina o della chirurgia a qualunque nuovo medico o chirurgo che non sia stato prima esaminato dai consoli dell'Arte e da quattro medici da essi scelti.

Nessun medico osi pronunciare parole ingiuriose e offensive segretamente o apertamente nei riguardi di un altro medico.

Nessun medico o chirurgo, di qualunque condizione sia, ardisca fare un patto con qualunque speciale a proposito di alcune medicine di cui il predetto medico o chirurgo si impegna a favorire la vendita: e ciò al fine di ricevere una percentuale sulla somma guadagnata dal collega speciale. È fatto anche divieto a qualunque speciale di rilasciare a chicchessia una medicina senza la ricetta del medico.

2 Autorizzazione a costituire una società di mutuo soccorso

Gli operai addetti alla lavorazione delle pelli hanno fatto presente quanto segue: siccome per l'eccessivo sforzo fisico, proprio del loro mestiere, essi finiscono spesso per essere colpiti da gravi e lunghe malattie e quindi per non poter lavorare, ne deriva che sono costretti a mendicare un pezzo di pane e a morire di fame. La maggior parte di essi ha cercato perciò con buona volontà e disposizione di provvedere alla cura dei malati in questo modo: ciascuno operaio, fintantoché sarà ammalato o nell'impossibilità di lavorare, riceverà la somma di ... alla settimana, sufficiente a farlo sopravvivere; quando poi si alzerà, riceverà settimanalmente la somma di ... per ristabilirsi completamente. Gli operai, che vorranno essere accolti a far parte di questa associazione di beneficenza, contribuiranno versando la somma di ... alla settimana o di ... ogni quindici giorni e saranno tenuti a portare il denaro là dove stabilirà l'associazione.

3 Disposizioni per le festività

È stato stabilito et ordinato che nei giorni di domenica, nelle feste degli Apostoli, nell'Ascensione del Signore, della Beata e gloriosa Vergine Maria, dei santi martiri Faustino e Giovitta e dei santi vescovi Apollonio e Filastro, i mercanti non debbano tenere aperte le loro botteghe per vendere. E affinché queste disposizioni

siano meglio osservate, vengano eletti due accusatori e custodi delle feste, i quali dovranno accusare i contravventori in modo che metà della condanna vada ad essi accusatori e l'altra metà all'Ospedale Domus Dei.

4 L'Arte dei barbieri e i prezzi delle prestazioni

Nessuno può radere o salassare alcuna persona in bottega per minor prezzo di due denari piccoli, salvo che si bagni da sé, nel qual caso la mercede è d'un solo denaro piccolo; non può radere e salassare o far radere e salassare in casa del cliente per meno di tre denari piccoli; se il salasso è fatto alla lingua non meno di quattro denari per ogni volta; se al piede, al naso, alla fronte sei denari, alla mano tre denari. Per radere il capo nella bottega o a casa due denari, fuori di casa tre denari; se rade la chierica un denaro, se estrae un dente dodici denari; la radice del dente sei denari.

È proibito far radere alcun morto per prezzo o senza.

5 L'Arte dei mercanti stabilisce

Stabiliamo e ordiniamo che i procuratori [amministratori] non ammettano né ricevano nessun nuovo socio nella società dei mercanti, se non pagherà la quota prescritta e senza il permesso e la volontà della società dei mercanti o della maggior parte.

Stabiliamo e ordiniamo che i procuratori, che furono «pro tempore», entro 8 giorni dalla loro entrata in carica facciano eleggere al più presto 6 mercanti che debbano misurare i panni che i mercanti di Bologna comprano dai mercanti forestieri e quelli che essi vendono ai forestieri. E a questo ufficio siano eletti mercanti buoni e idonei, di più di 25 anni di età, ai quali i procuratori insegnino, dietro giuramento, a misurare i panni senza frode.

Stabiliamo che qualunque tintore che presterà questo giuramento debba giurare di tingere in buon fede, senza nessuna frode, tutti i panni che gli sono dati per tingerti in quel colore in cui gli fu detto di tingerti.

I tintori non debbono avere o fare giuramento, cospirazione, setta o statuto contro i mercanti di Bologna e nessun tintore deve tingere i panni di alcun forestiero.

È stabilito anche che nessun forestiero faccia mercato di cose e mercanzie a Bologna, se non è tempo di fiera.